

UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA E CEVETTA LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA

UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA E CEVETTA LANGA CEBANA ALTA VALLE BORMIDA
16 DIC. 2019
Prot. n. <u>0005146</u>
UOR <u>RAG</u> <u>CC</u>

Provincia di CUNEO

IL REVISORE UNICO

Verbale n. 20 del 13.12.2019

Il revisore del Conto,

Premesso che

Secondo la disciplina transitoria del Testo unico delle società partecipate l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20, entro il 31.12 di ogni anno.

In questo senso:

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (*fino a 500mila euro*) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge con un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

Si enucleano ora le linee di riscontro che sono state avviate in termini di vigilanza sui risultati gestionali raggiunti dall'Unione Montana rispetto agli obiettivi esplicitati nel Piano di razionalizzazione:

1] La razionalizzazione periodica approvata dall'Unione Montana si è concretata in un primo atto distinto, necessario, consistente in una delibera ricognitiva, ovvero "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni, dirette o indirette". Da ciò, a parere dell'Ente, è scaturita la necessità di un ulteriore atto, ovvero di un nuovo piano di razionalizzazione per la programmazione e la formalizzazione di nuove azioni eventualmente necessarie.

2] E' stato verificato, per ogni soggetto partecipato, il rispetto del divieto di soccorso finanziario previsto dall'articolo 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010 che, precludendo il sovvenzionamento di società in perdita strutturale, impone una valutazione di convenienza economica sul mantenimento della partecipazione e, di conseguenza, su di una sua ricapitalizzazione anche mediante il ricorso alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio prevista dall'articolo 194, comma 1, lettera c) del D.lgs n. 267/2000.

In ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, quest'ultimo ha accertato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione delle partecipate di cui al 31.12.2018:

■ la piena coerenza operativa dell'Unione alla cornice normativa del D.lgs n. 175/2016: si riconosce, nell'agire dell'Ente una direzione ed un coordinamento aziendale/manageriale tesi ai principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate.

Si evidenzia a tal proposito che, per le motivazioni di cui alla normativa attuale, l'Ente in esame ha in corso la dismissione della quote possedute nella società Fingranda spa;

"Si evidenzia altresì che l'Ente in esame ha sufficientemente motivato il mantenimento delle partecipazioni in essere CFP SCARL e GAL MONGIOIE SCARL. Per quanto riguarda la FONDAZIONE CASTELLO DI MOMBASIGLIO SCARL, come già evidenziato nelle precedenti revisioni, il Responsabile del Servizio Amministrativo esprime parere non favorevole sulla proposta del suo mantenimento a causa della mancanza dei requisiti minimi previsti dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.l. .

Tutto ciò premesso

Il Revisore del Conto esprime parere favorevole sulla proposta del mantenimento per le partecipazioni CFP SCARL e GAL MONGIOIE SCARL mentre esprime parere non favorevole sul mantenimento della partecipazione FONDAZIONE CASTELLO DI MOMBASIGLIO SCARL per le motivazioni suddette.

Si ribadisce, inoltre, in ogni caso, l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, tanto da allontanare, sotto qualsiasi aspetto, il tema della crisi d'impresa disciplinato dall'articolo 14 del D.lgs n. 175/2016 ove, al primo comma, si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, mentre al comma 5 viene sancito il divieto di ricapitalizzare le società pubbliche con reiterate perdite di bilancio.

Il Revisore del Conto

AGNELLO DOTT. WALTER

